



Camera dei Deputati

Legislatura 17
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE : 5/12892
presentata da **MOSCATT ANTONINO** il **06/12/2017** nella seduta numero **898**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
PAGANI ALBERTO	PARTITO DEMOCRATICO	06/12/2017
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA	PARTITO DEMOCRATICO	06/12/2017

Assegnato alla commissione :
IV COMMISSIONE (DIFESA)

Ministero destinatario :
MINISTERO DELLA DIFESA

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELLA DIFESA , data delega **06/12/2017**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
ILLUSTRAZIONE		
PAGANI ALBERTO	PARTITO DEMOCRATICO	07/12/2017
RISPOSTA GOVERNO		
ALFANO GIOACCHINO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, DIFESA	07/12/2017
REPLICA		
PAGANI ALBERTO	PARTITO DEMOCRATICO	07/12/2017

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

DISCUSSIONE IL 07/12/2017
SVOLTO IL 07/12/2017
CONCLUSO IL 07/12/2017

**TESTO ATTO****Atto Camera****Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12892**

presentato da

MOSCATT Antonino

testo di

Mercoledì 6 dicembre 2017, seduta n. 898

MOSCATT, PAGANI e VILLECCO CALIPARI. — **Al Ministro della difesa.** — Per sapere — premesso che:

il Corpo militare della Croce Rossa italiana svolge numerose attività di supporto sanitario, ha operato nella missione Isaf e nell'operazione «Mare Nostrum»; il servizio di scorta nazionale antidoti è tra i compiti del personale militare della Cri, che si occupa anche di aiutare l'Esercito nel disinnescamento di ordigni bellici;

la riorganizzazione della Croce Rossa è stata adottata con decreto legislativo n. 178 del 2012 in base al cui articolo 1 è stata costituita l'Associazione della Croce Rossa Italiana; a questa sono state trasferite le funzioni dell'Associazione italiana della Croce Rossa, mentre quest'ultima ha assunto la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana» conservando la natura di ente pubblico non economico;

l'Associazione della Croce Rossa Italiana è autorizzata ad esercitare diverse attività d'interesse pubblico e a svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie;

il decreto legislativo n. 178 del 2012 dispone che il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa sono disciplinati dal codice dell'ordinamento militare, nonché dal regolamento in materia di ordinamento militare, per quanto non diversamente disposto dal decreto. Il richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del personale del Corpo militare è disposto in ogni caso senza assegni;

il corpo militare volontario, a breve, sarà costituito esclusivamente da personale volontario in congedo. Il personale appartenente al ruolo di cui sopra non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai codici dell'ordinamento militare e dal relativo Testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo;

a fronte dell'aiuto del Corpo militare volontario della Cri, rimane da stabilire se il personale sia comunque richiamabile in servizio ai sensi dell'articolo 986, comma 1, lettera b), seppur senza assegni, e se questo consenta la conservazione del posto di lavoro di cui all'articolo 990 del codice dell'ordinamento militare;

in questo, si inserisce anche la previsione di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012 per la smilitarizzazione del contingente di personale militare della Cri in servizio permanente e quello stabilizzato —:

se il Ministro interrogato intenda promuovere iniziative per supplire a tutti quei servizi che il corpo militare della Cri svolge, qualora il richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 986, comma 1, lettera b), non dovesse essere più applicabile.



(5-12892)

**RISPOSTA ATTO****Atto Camera****Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 dicembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-12892**

Nel merito del quesito posto, rappresento che l'Amministrazione militare non necessita di ulteriori strumenti normativi, rispetto a quelli esistenti, per sopperire alle proprie esigenze funzionali.

Nello specifico, le funzioni ausiliarie alle Forze Armate, che la Croce Rossa avrà assicurato sino al 31 dicembre 2017, saranno garantite, a decorrere dal 1^o gennaio 2018, tramite le convenzioni previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 e altresì stipulabili con la neo-costituita Associazione della Croce Rossa Italiana.

Le Forze Armate, inoltre, possono integrare l'attuale dispositivo sanitario militare con ulteriori risorse professionali sia ricorrendo al personale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.), con il quale è stata stipulata una convenzione ad hoc nel febbraio 2014, sia ad altre analoghe Associazioni.

Infine, eventuali carenze specifiche possono essere ripianate anche incrementando la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con i Servizi Sanitari Regionali.

Per completezza d'informazione, rendo noto che l'istituto del richiamo, disciplinato dall'articolo 986, comma 1, lettera b) del COM, non è mai stato utilizzato direttamente dalla Difesa nei confronti del Corpo Militare della CRI, né potrebbe esserlo a decorrere dal prossimo anno.

Ciò non fa, comunque, venir meno il ricorso all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nei termini contemplati dal citato decreto legislativo n. 178 del 2012.